

Dal 1986 il magazine indipendente per i professionisti del turismo e degli eventi



PRIMA PAGINA ▾

EVENTI E MICE ▾

HOSPITALITY ▾

TURISMO ▾

BUSINESS E TRAVEL ▾

CHI SIAMO ▾

# DPCM ripartenza: dal 18 maggio nella stessa regione, dal 3 giugno riaprono anche le frontiere

Redazione Qualitytravel.it 16 Maggio 2020 Nessun commento



Grazie al nuovo DPCM approvato nella notte tra il 15 e il 16 maggio vengono finalmente poste le basi per la ripartenza di viaggi e turismo grazie alle linee guida per il distanziamento sociale e le prime date sicure per ricominciare a programmare.

**A partire dal 18 maggio 2020**, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione, stop quindi anche alle autocertificazioni. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

**Fino al 2 giugno 2020** restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Search...

ISCRIZIONE NEWSLETTER

Ricevi le ultime notizie sul turismo e s  
meeting industry italiana

Nome

Email

Iscriviti

amazon.it

Spedizione gra  
da 19€I PROTAGONISTI DEL  
TRAVEL

Le interviste video a chi decide il futuro del turismo leisure, business e congressuale. Clicca per vederle tutte



**A decorrere dal 3 giugno 2020** anche gli spostamenti tra regioni diverse diventano liberi e potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

**Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero**, che torneranno liberi a meno di limitazioni nello Stato di arrivo e potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti, e in ogni caso non ci sarà più la quarantena per chi arriva dall'estero. In ogni caso fino al 15 giugno l'Unione Europea resta chiusa agli arrivi extra UE.

Si tratta di uno dei punti di accordo raggiunto nel corso del consiglio dei ministri concluso nella tarda serata di ieri e che tratterà le linee guida di quella che potrebbe essere definita la Fase 3 dell'emergenza Covid. Per quanto riguarda le frontiere, l'accesso senza quarantena sarebbe esteso ai Paesi dell'area Schengen, alla Svizzera e al Principato di Monaco.

La riapertura delle frontiere non riguarda solo l'Italia ma tutta l'area Schengen che, secondo quanto riporta Repubblica si sta muovendo in maniera coordinata sotto la guida della Commissione Europea che coinvolge tutti gli Stati membri con la vigilanza dell'Agenzia Ue per le malattie che potrebbe ripristinare limitazioni in alcune zone in caso di risalita dei contagi.

Anche sul lato dei trasporti si sta muovendo qualcosa e diverse compagnie aeree, come Lufthansa e KLM hanno annunciato nuove programmazioni proprio dal mese di giugno.

Tornando al DPCM resta confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

**Resta vietato, l'assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

## Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali riprendono ma devono svolgersi nel **rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida**, idonei a prevenire o ridurre il



 **CONTATTACI**

**Il tuo nome**

**Il tuo indirizzo email**

**Oggetto**

**Messaggio**

**Motivo della richiesta**

**Invia il messaggio**

rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

## Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il **pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000**, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

### Condividi:



IN PRIMO PIANO

ULTIME NOTIZIE